


# TPALL attore principale nella prevenzione e promozione della salute

Vigile sanitario

Operatore  
professionale di  
vigilanza

Tecnico della  
prevenzione

l  
a  
u  
r  
e  
a



- Con il Regno d'Italia (1861- 1946) le attività vigilanza in materia di sanità, igiene degli alimenti e bevande, igiene pubblica, condizioni del suolo e dell'abitato funzioni e quelle relative alla sicurezza dei lavoratori verranno disciplinate da appositi Regolamenti che definiscono 5 principali figure:
  - Vigile sanitario comunale (1890)
  - Vigile sanitario provinciale (1934)
  - Guardie di sanità (1907)
  - Ispettore d'igiene
  - Ispettore del lavoro

# VIGILI SANITARI '900





Il 14 Luglio 1965 il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, alla presenza del Ministro della Sanità, Onorevole Luigi Mariotti, consegna al Presidente dell' Unione Nazionale Vigili Sanitari d'Italia la Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica.

*" Sono pienamente consapevole dell'importanza che il problema della Vigilanza Sanitaria riveste in un Paese moderno... E' la stessa Costituzione che stabilisce questo principio. "La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". L'opera dei Vigili sanitari, perciò, è altamente benemerita e io sono lieto di darne atto a voi che rappresentate questa categoria... Auspico altresì che il vostro lavoro anche in avvenire si ispiri alla consapevolezza di questi superiori interessi, e in questo auspicio vi ricambio il mio saluto e il mio augurio più cordiale. "*



(Giuseppe Saragat Presidente della Repubblica 1964 – 1971  
foto: quirinale.it)

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Legge 23-12-1978 n. 833

Il SSN è organizzato su tre livelli di responsabilità:  
Stato , Regioni , USL



Ministero Sanità

Regioni

USL

Le funzioni della Vigilanza  
sugli alimenti è esercitata  
dai comuni attraverso le  
USL

# Personale di vigilanza e ispezione nel Servizio Sanitario Nazionale

- Riforma sanitaria L 833/78 e DPR 761/79

Stato Giuridico del Personale delle  
**USL individua la nuova figura del  
personale di Vigilanza e Ispezione**

Operatore Professionale di 1° Categoria

**Titolo abilitante Diploma di scuola media  
inferiore ( C.M: 64/39) ex vigili sanitari  
ex ispettori del lavoro**

# Personale di vigilanza e ispezione nel Servizio Sanitario Nazionale

**Con il D.M. 30 gennaio 1982** (Normativa concorsuale)

per la posizione funzionale del personale di vigilanza e ispezione venivano

**stabiliti i nuovi titoli di l'accesso** ovvero:

- diploma di perito industriale,
- diploma di perito agrario,
- diploma di geometra.



# Personale di vigilanza e ispezione nel Servizio Sanitario Nazionale

DLgvo 502 /92 e DLgvo 517/93

**Vengono definiti i profili delle figure dei professionisti sanitari, tra cui il TdP è previsto un percorso formativo universitario**

Titolo abilitante Diploma Universitario

# Art. 6 Dlgsvo 502/92

**la formazione del personale sanitario**  
avviene in sede ospedaliera ovvero  
**presso altre strutture del Servizio**  
**sanitario nazionale** e istituzioni  
private accreditate.

# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

- **DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 17 gennaio 1997, n. 58**
- Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

**disciplinata la figura (chi rappresenta) e relativo  
profilo professionale ( i requisiti per svolgere una professione  
e i compiti designati) del “TECNICO DELLA  
PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E  
NEI LUOGHI DI LAVORO”**

# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

## *Art.1*

1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.

# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

2. *Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.*

# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

3. *Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:*
- a) *istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;*
  - b) *vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;*
  - c) *vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;*
  - d) *vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;*
  - e) *vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;*

# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

- f) **vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;**
  - g) **vigila e controlla i prodotti cosmetici;**
  - h) **collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;**
  - i) **vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.**
- 4. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.**

# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

5. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.
6. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.



# LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

*1. Il diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione*

# La Legge 26 febbraio 1999 n. 42

- *. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".*

# La Legge 26 febbraio 1999 n. 42

*Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici.*

# ***Legge 10 agosto 2000, n. 251:***

- . Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.*

# **Istituzione degli ordini professionali delle professioni sanitarie ( Legge n°43/2006 )**

L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

# **Istituzione degli ordini professionali delle professioni sanitarie ( Legge n°43/2006**

*(Istituzione della funzione di coordinamento).*

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

# Istituzione degli ordini professionali delle professioni sanitarie ( Legge n°43/2006 )

- a) professionisti in possesso del diploma di laurea
- b) professionisti coordinatori in possesso del *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università
- c) professionisti specialisti in possesso del *master* di primo livello per le funzioni specialistiche
- d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica

**la formazione universitaria**  
**Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e Decreto**  
**270/2004 Regolamento recante norme concernenti**  
**l'autonomia didattica degli Atenei".**

- Le università rilasciano i seguenti titoli:
- a) laurea (L);
- b) laurea magistrale (L.M.).
- 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
-



# IL PERCORSO UNIVERSITARIO del TECNICO DELLA PREVENZIONE



Il futuro appartiene a  
coloro che lo preparano  
oggi

- MALCOM X (1925- 1965)